

CORSO DI BENI CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE L-1 REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione, eventualmente anche in riferimento alle abilità pratiche acquisite.

La prova si svolgerà in forma orale secondo modalità definite nel successivo articolo 4.

Ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, d'intesa con il Coordinatore della Struttura di raccordo all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei 3 CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda tramite procedura informatica presso la segreteria didattica della Presidenza di Struttura/Corso di studio, secondo le scadenze fissate dal Calendario didattico di Ateneo.

Art. 3 Commissione della prova finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i Docenti del Corso di studio.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. In particolare, essa prevede la presentazione di un caso studio circoscritto o di un'esperienza formativa svolta, ovvero di un argomento, selezionato dallo studente, contestualmente alla presentazione della domanda per via informatica, come previsto dall'art. 2, tra una rosa proposta anticipatamente dal CdS con propria delibera e pubblicata sul sito web, che consenta di evidenziare la sua capacità di affrontare con competenza e con senso critico un argomento di interesse per il profilo formativo del Corso. Basandosi sulla bibliografia e/o sulla documentazione di riferimento, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare criticamente l'argomento proposto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 5 Conferimento del titolo di laurea

- 1) Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene iscritto d'ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla Scuola.
- 2) La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in seduta pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni ordinarie di laurea.

Art. 6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media ponderata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale).
 - a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b. Nel calcolo della media ponderata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso verrà escluso quello relativo alla disciplina con il maggiore numero di CFU.
2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:
 - a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU > 9).
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ; 5 punti se la media di partenza è $= 27$; 4 punti con media $= 26$; 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ; 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ; 0 punti con media < 22).

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 Norme transitorie

Il presente regolamento sarà applicato a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/2017.

Approvato dal Consiglio di Coordinamento dei Corsi di L-1 e LM-2 in data 16-07-2018.